

dossier

XIX Legislatura

20 settembre 2023

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

D.L. n. 118/2023 - A.S. n. 856




Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 154



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it -  @CD_finanze

Dipartimento Trasporti

Tel. 066760-2614 - st_trasporti@camera.it -  @CD_trasporti

Progetti di legge n. 168

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>).....	12

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico)

L'art. 1 autorizza una **spesa massima di 2.525 milioni di euro** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una **riassegnazione di risorse** per far fronte agli oneri previsti. La **concreta individuazione** delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a **d.P.C.M.**

Il **comma unico** dell'**articolo 1** del decreto-legge in esame consta di due periodi:

- Il **primo periodo** autorizza per l'**anno corrente 2023** una **spesa massima di 2.525 milioni di euro** per realizzare **operazioni riguardanti società di rilievo strategico**. A titolo esemplificativo delle suddette operazioni, si menzionano **l'acquisizione** o la **riacquisizione di partecipazioni azionarie**.

Quali società in concreto saranno oggetto di tali operazione dovrà essere stabilito **con uno o più d.P.C.M.**, secondo quanto disposto dagli artt.7-8 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Si rammenta che il [decreto legislativo n. 175 del 2016](#) (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) disciplina agli artt. 7 e 8 rispettivamente la **costituzione di società a partecipazione pubblica** e l'**acquisto** da parte di un'amministrazione pubblica **di partecipazioni in società già costituite**, prevedendo che, in caso di partecipazioni statali, sia emanato un d.P.C.M su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In merito a partecipazioni regionali, comunali o in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche, la deliberazione di partecipazione in società nuove o già esistenti è demandata ad altre tipologie di atti.

- Il **secondo periodo** concerne la **copertura finanziaria** degli oneri di cui al primo periodo. Viene disposto che si effettuino uno o più **versamenti all'entrata del bilancio dello Stato**, e che si **riassegnino le risorse** ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell'**articolo 27**, comma 17, del **decreto-legge n. 34 del 2020**. La "**pertinenza**" di tali capitoli di bilancio è definita in base all'**oggetto sociale** dell'entità le cui partecipazioni si acquistano.

In argomento si v. anche il [dossier del Servizio Bilancio dello Stato](#).

Il richiamato art. 27 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. *decreto Rilancio*, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020), ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti a istituire un **patrimonio separato** (denominato “Patrimonio Rilancio”) per sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo del Paese in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, destinandovi beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 1).

Per ragguagli v. il [dossier sull’articolo 27](#). Per i successivi sviluppi applicativi della disposizione, si rammenta che per avvio dell’operatività del “Patrimonio Rilancio” sono stati adottati i seguenti provvedimenti attuativi:

- ✓ il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, del 3 febbraio 2021, concernente i **requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti** del Patrimonio Rilancio;
- ✓ il decreto “**apporti**” del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2021 che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Rilancio, ha disposto l’**assegnazione** a titolo di apporto a CDP, per conto del Patrimonio Rilancio, **di titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro**;
- ✓ inoltre, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto Rilancio, il Consiglio di Amministrazione (CdA) di CDP, nella seduta del 18 maggio 2021 ha, tra l’altro, adottato il **regolamento del Patrimonio** (approvato poi dal MEF il 24 maggio 2021). Il regolamento del Patrimonio, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, disciplina, tra l’altro, in maggior dettaglio:
 - le finalità del Patrimonio Rilancio, la costituzione e le modalità di funzionamento, la tempistica degli interventi, la durata, i requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi, la politica di gestione, le forme di intervento e il piano economico-finanziario;
 - l’operatività dei comparti, inclusi la gestione dei relativi proventi, la loro liquidazione, il regime per la loro rendicontazione;
 - l’attività istruttoria relativa al Patrimonio Rilancio, inclusi i principi ad essa sottesi, l’*iter* procedimentale per la concessione degli interventi, i soggetti accreditati (intermediari accreditati ed esperti indipendenti) e l’attività di gestione, monitoraggio e controllo;
 - l’organizzazione e gestione del Patrimonio Rilancio.

Come stabilito dal decreto-legge *Rilancio*, i **comparti** in cui si articola il Patrimonio Rilancio sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP, e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese. Conformemente a quanto prescritto dal relativo regolamento, l’articolazione del **Patrimonio Rilancio prevede tre comparti**:

- 1) il **Fondo Nazionale Supporto Temporaneo** (“FNST”);
- 2) il **Fondo Nazionale Strategico** (“FNS”);
- 3) il **Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese** (“FNRI”).

In base ai dati riportati nel Bilancio annuale di CDP per il 2022, Al 31 dicembre 2022, il **totale attivo del FNST** era pari a 713,8 milioni di euro, di cui 382 milioni in titoli di Stato apportati dal MEF e 239 milioni di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, 10 milioni di prestiti obbligazionari subordinati *convertendi* e 37 milioni di prestiti obbligazionari subordinati non convertibili, sottoscritti nell’ambito degli interventi di *Temporary Framework*. Il risultato economico dell’esercizio 2022 è risultato negativo per 267 milioni di euro.

Attraverso il **FNS**, il Patrimonio Rilancio partecipa, invece, insieme ad altri investitori di mercato, ad operazioni di investimento in imprese strategiche (cosiddetta “Operatività di Mercato”). In base ai dati rappresentati nel Bilancio 2022 di CDP il FNS non aveva ancora avviato interventi pur essendo segnalata l’attivazione di “numerose interlocuzioni con potenziali beneficiari”. Al 31 dicembre 2022, il totale attivo (composto sostanzialmente da titoli di Stato apportati e liquidità) era pari a 968 milioni di euro.

Il comparto **FNRI**, infine, è destinato a effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione in società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Nel corso del 2022 sono stati deliberati dal CdA di CDP i primi quattro interventi del FNRI con un impegno massimo complessivo pari a 400 milioni di euro (100 milioni di euro per singolo intervento). Di questi, nel 2022 sono stati perfezionati due interventi per un totale sottoscritto pari a 98 milioni di euro (49 milioni di euro per singolo intervento). Al 31 dicembre 2022, il totale attivo era pari a circa 1 miliardo di euro.

La disposizione in commento, nel contesto attuale, si riferisce alla vicenda della c.d. **Rete TIM**, come ha chiarito il Ministro dell’economia e delle finanze, on. **Giancarlo Giorgetti**, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi il **28 agosto 2023** ([v. i minuti da 0 a 2,30](#)).

La **rete di accesso** è la parte dell’infrastruttura di telecomunicazioni (apparati e collegamenti) che raggiunge gli **utenti finali**.

TIM è proprietaria di una rete di accesso sia in **rame**, sia in **fibra ottica**; *Open Fiber* (partecipata dalla CDP, **al 60 per cento**, e dal fondo australiano **Macquarie**, **al 40 per cento**) è proprietaria di una rete esclusivamente in **fibra**. La rete di accesso viene distinta anche in **primaria** e **secondaria**, con quest’ultima intendendosi il **tratto finale** che porta il **cavo** dall’**armadietto stradale** nelle **singole unità immobiliari**. **Al riguardo, TIM adotta** sistemi FTTC (“*Fiber to the Cabinet*”), vale a dire un collegamento misto fibra (primaria) più rame (secondaria) e FTTH (“*Fiber to the Home*”), vale a dire solo fibra; mentre *Open Fiber* adotta collegamenti solo FTTH.

Val la pena ricordare che, in questo contesto, il territorio è diviso in **aree nere, grigie e bianche**, secondo una classificazione voluta dalla Commissione Europea nel 2013 per misurare il livello di investimenti privati nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere identificate aree di diverso tipo). In particolare:

- le aree “**nere**”, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi;
- le aree “**grigie**”, sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori **decidano di investire**);
- le aree “**bianche**”, sono quelle nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga. In tali aree, nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è necessario l'intervento pubblico.

In Italia, a occuparsi di questa classificazione è **Infratel**, società controllata dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sui temi delle reti di accesso, si sono svolte numerose **procedure parlamentari**, nella passata (XVIII) e nell'attuale (XIX) legislatura.

Per la **XVIII**, v. per esempio:

- ✓ l'**interrogazione a risposta immediata Giarrizzo e altri**, seduta del **31 marzo 2021** ([qui la risposta del Ministro dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale](#), Colao);
- ✓ l'informativa alla Camera del **Ministro dello sviluppo economico**, on. Giorgetti, **2 dicembre 2021**, ([v. il resoconto della seduta, compresi gli interventi dei gruppi parlamentari](#)).

Per la **XIX**, v. per esempio:

- ✓ l'[audizione](#) in IX Commissione Trasporti della Camera del il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. **Alessio Butti** del 13 dicembre 2022 ([proseguita](#) il 24 gennaio 2023);
- ✓ l'[audizione](#) IX Commissione Trasporti della Camera **del Ministro delle Imprese e del made in Italy**, *sen. Adolfo Urso* l'**11 gennaio 2023**;
- ✓ **interrogazione a risposta immediata Lupi e altri**, **1° marzo 2021** ([qui la risposta](#) del Ministro Urso, **minuti 32-40**).

Secondo le indicazioni del Ministro Giorgetti la *NetCo* sarà partecipata dal [fondo statunitense KKR](#) e – **in attuazione del decreto legge in commento** – **dal Tesoro** (peraltro – dalle notizie di stampa diffuse da diversi mesi – una partecipazione dovrebbe essere acquistata anche dalla medesima CDP).

In effetti, il [d.P.C.M. di attuazione dell'art. 1](#) in commento è stato emanato il **1° settembre 2023**.

In estrema sintesi, vi si stabilisce che:

- il MEF è autorizzato a “**presentare congiuntamente con KKR e, eventualmente, altri investitori di minoranza un’offerta vincolante** idonea a consentire l’acquisizione” da parte del MEF di una quota di “partecipazione di minoranza compresa tra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo” di 2 miliardi e 200 milioni (art. 1);
- la **struttura** e le **condizioni** dell’acquisto delle azioni dovranno assicurare che (art. 3):
 - vi sia un **piano industriale** che potenzi la rete in **fibra ottica**;
 - le azioni acquistate dal MEF siano dotate degli **stessi diritti** delle altre azioni;
 - l’accordo tra gli azionisti preveda modalità di gestione della società idonee a conseguire gli obiettivi del piano industriale; adeguati **poteri** del MEF di **monitoraggio** e **meccanismi di presidio** sulle decisioni rilevanti non solo ai fini dello sviluppo e del potenziamento della costituenda società ma anche in materia di **rilevanza strategica e di sicurezza nazionale, anche in caso di mutamento della compagine azionaria**;
 - siano definiti i criteri e le modalità con cui il MEF possa anche in futuro acquisire l’intero capitale di [Telecom Italia Sparkle](#) S.p.a. (si ricorda che TI Sparkle è la società di comunicazioni che gestisce i **cavi sottomarini**).

Si ricorda altresì che per le operazioni societarie che ineriscono a settori strategici per il Paese, il decreto-legge n. **21** del **2012** (convertito nella legge n. 56 del 2012) prevede l’obbligo di notifica al Governo di talune decisioni aziendali, onde consentire all’Esecutivo l’**esercizio di poteri speciali** (c.d. **golden power**). I settori della **telefonia** e delle **comunicazioni** sono inserite nel perimetro di tali poteri (v. [artt. 1-bis e 2 del decreto-legge n. 21](#)).

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **1° settembre 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (insieme con le modifiche apportate da essa al decreto) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.